

Carta dei Diritti del Passeggero: altre forme di tutela

Author : Michela

Date : 3 febbraio 2015

Oggi torniamo a parlare della Carta dei Diritti del Passeggero, e per la precisione delle ulteriori garanzie a vantaggio dei viaggiatori – oltre a quelle già viste la scorsa settimana.

I documenti da prendere in riferimento in questo caso sono il Regolamento 889/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle responsabilità del vettore in caso di incidenti, il Regolamento 261/2004 che stabilisce **le regole sulla compensazione e l'assistenza ai passeggeri in caso di disservizi** e il Regolamento 2111/2005 riguardo l'istituzione di un **elenco comunitario di vettori europei con divieto operativo all'interno della Comunità**.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il Regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti
- Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale (firmata a Montreal il 28 maggio 1999 ed entrata in vigore il 4 novembre 2003)
- Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il Regolamento (CEE) n. 295/91
- Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'art. 9 della Direttiva 2004/36/CE

Quali sono questi diritti aggiuntivi?

- **Diritto all'informazione.** Se il tuo volo ha un forte ritardo, viene cancellato o ti viene negato l'imbarco, la compagnia aerea deve informarti sulle forme di tutela previste dal Regolamento.
- **Sistemazione in classe superiore o inferiore.** Se la compagnia aerea decide di

spostarti in una classe superiore rispetto a quella che è prevista nel tuo biglietto, non devi pagare nessun supplemento. Se invece ti sposta in una inferiore, ti dovrà riconoscere un rimborso entro sette giorni, il cui importo viene determinato in base ai km percorsi.

Rimborso per sistemazione da classe superiore a inferiore

VOLI INTRACOMUNITARI	INFERIORI O PARI A 1500 KM	rimborso 30% prezzo biglietto
VOLI INTRACOMUNITARI	SUPERIORI A 1500 KM	rimborso 50% prezzo biglietto
VOLI INTERNAZIONALI	INFERIORI O PARI A 1500 KM	rimborso 30% prezzo biglietto
VOLI INTERNAZIONALI	TRA 1500 KM E 3500 KM	rimborso 50% prezzo biglietto
VOLI INTERNAZIONALI	SUPERIORI A 3500 KM	rimborso 75% prezzo biglietto

- **Irrinunciabilità.** Le forme di tutela previste dal Regolamento non possono essere limitate attraverso clausole restrittive inserite nel contratto.
- **Risarcimento.** Quando si verifica un disservizio, puoi procedere alla richiesta di eventuali risarcimenti, indipendentemente dall'applicazione delle tutele già previste dal Regolamento.
- **Danni da ritardo.** Se il ritardo del tuo volo ti ha provocato dei danni diretti, cioè che sono effettivamente attribuibili alla compagnia aerea per illecito o inadempimento del servizio, puoi richiedere un risarcimento 4.150 DSP – Diritti Speciali di Prelievo (l'ammontare effettivo dipende dalle fluttuazioni dell'euro, per sapere la cifra esatta puoi consultare il [sito del FMI](#))
- **Identità della compagnia aerea.** Se la compagnia che effettua il volo non è quella per la quale hai acquistato il biglietto, hai il diritto di essere informato anticipatamente del cambio e di avere informazioni sul vettore col quale viaggerai.

Ti ricordo che in caso di ritardo o cancellazione del tuo volo, puoi [richiedere il rimborso](#) tramite noi: [clicca qui per saperne di più!](#)

Nel prossimo articolo vedremo invece un altro aspetto molto importante dei diritti del passeggero: le tutele previste per i viaggiatori con handicap o a mobilità ridotta, sia da parte della compagnia aerea che del gestore aeroportuale.

Alla prossima!